

perchè sono deputato e ho diritto di parlare sull'articolo secondo, in secondo luogo perchè ho presentato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma adesso siamo al primo.

PALA. Benissimo; se non posso parlare sul primo parlerò sul secondo, e parlerò allora più a lungo.

PRESIDENTE. A me non importa proprio niente. Il tempo è affare che riguarda loro.

PALA. Parlerò sull'articolo secondo, svolgendo gli argomenti che stanno a sostegno dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ella disse ieri di rimettere quell'ordine del giorno al primo articolo, ed è stato rimesso...

PALA. Al secondo.

PRESIDENTE. Adesso vuole che si rimetta al secondo, e ce lo rimetteremo. Passiamo dunque all'articolo primo.

A questo articolo l'onorevole Chiesa propone la soppressione del penultimo capoverso *e*. Commissione e Ministero sono di accordo in questa soppressione.

Si intende dunque che l'articolo primo rimane come è nel testo della Commissione, salvo il capoverso *e*.

Veniamo ora all'emendamento dell'onorevole Pescetti, che vorrebbe dopo la parola: « non che », sostituire: « il servizio sussidiario di navigazione attraverso lo stretto di Messina per il diretto proseguimento dei mezzi di trasporto ferroviari ».

Onorevole Pescetti, insiste nel suo emendamento?

PESCETTI. Io non capisco perchè il Governo non voglia accettarlo!

PRESIDENTE. Ma insiste o no?

PESCETTI. Lasciamolo stare.

PRESIDENTE. Vengono ora due emendamenti aggiuntivi dell'onorevole Pescetti.

Nel primo, tenuto conto dell'emendamento Chiesa, accettato dal Governo e dalla Commissione, deve essere tolta la lettera *e*.

Quando la prima aggiunta non fosse votata, l'onorevole Pescetti ne propone una seconda che sarebbe veramente un'alternativa. Ma lasciamo stare.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici accetta questa aggiunta?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non accetto nè la prima, nè la seconda.

PRESIDENTE. La Commissione?

DANEO, *relatore*. Neanche.

PRESIDENTE. Pongo a partito la prima aggiunta dell'onorevole Pescetti, non accet-

tata nè dal Governo nè dalla Commissione; e di cui dò lettura togliendovi, per le ragioni accennate, la lettera *e*.

*In fine si aggiunga:*

Anche al personale delle linee esercitate dallo Stato o cedute di che alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, deve essere esteso il trattamento concesso agli agenti dipendenti dallo Stato.

*(Non è approvata).*

Pongo a partito la seconda aggiunta dell'onorevole Pescetti, non accettata pure nè dal Governo, nè dalla Commissione, e di cui do lettura:

« Non potrà esser fatta alcuna proroga alle convenzioni di esercizio per esercizio provvisorio delle linee indicate nella lettera *c* dell'allegato n. 1, se prima non sia regolata con organici e con equo migliorato trattamento la condizione del personale addetto alle linee stesse ».

*(Non è approvata).*

Pongo a partito l'articolo primo, nel quale va tolto il capoverso *e*.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto reale.

Il decreto reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Negli altri casi l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.

Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte per il riscatto stesso.

Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

La Commissione, d'accordo col Governo, propone questa aggiunta:

« In ogni caso, l'efficacia della diffida sarà subordinata nell'interesse dello Stato all'approvazione del Parlamento quando trattisi di ferrovie il di cui atto di concessione non sia stato approvato per legge ».